

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 3, 24 capoverso 2, 47 capoverso 4 e 62 della legge federale del ...¹ sugli appalti pubblici (legge);

in esecuzione dell'Accordo OMC del 30 marzo 2012² sugli appalti pubblici (Accordo OMC);

in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'aggiudicazione di commesse pubbliche conformemente alla legge;
- b. i concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.

Art. 3 Sviluppo sostenibile

(art. 1 e 33)

Lo sviluppo sostenibile è preso in considerazione durante l'intero ciclo di vita del prodotto in relazione agli aspetti:

- a. economici;
- b. ecologici; e
- c. sociali.

Art. 4 Diritto applicabile

(art. 5)

¹ Il diritto applicabile secondo l'articolo 5 della legge deve essere reso noto in ogni bando.

² Una volta pubblicato il bando, l'intera procedura di aggiudicazione deve essere espletata secondo il diritto scelto.

Art. 5 Reciprocità

(art. 6)

¹ L'elenco degli Stati che accordano la reciprocità è tenuto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

² La SECO rende accessibile al pubblico l'elenco e risponde alle domande in merito al diritto di reciprocità concesso dagli Stati.

Capitolo 2: Esenzione dall'assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici

(art. 4)

Art. 6 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica a tutti i committenti di cui all'articolo 4 capoverso 2 della legge.

Art. 7 Domanda di esenzione

¹ I committenti sottoposti al diritto federale e l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) presentano la domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

RU

¹ RS 172.056.1

² RS ...

³ RS 0.172.052.68

⁴ RS 0.632.31

² I committenti sottoposti al diritto cantonale o intercantonale presentano la domanda all'OiAp; questo la trasmette al DATEC, unitamente a un eventuale parere.

Art. 8 Consultazione

¹ Il DATEC sottopone per parere le domande di esenzione alla Commissione della concorrenza (COMCO), alle cerchie economiche interessate e, se provengono da committenti sottoposti al diritto federale, all'OiAp.

² La COMCO indica in una perizia se, in un settore o in un settore parziale oggetto della domanda, vige un regime di concorrenza tra i committenti.

Art. 9 Esenzione

Se sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione, il DATEC procede all'esenzione del settore o del settore parziale interessato. I settori o settori parziali esentati sono indicati nell'allegato 3 alla presente ordinanza.

Art. 10 Decisioni di accertamento

¹ Se il DATEC ritiene che le condizioni di esenzione di un settore o di un settore parziale non siano soddisfatte, il richiedente può chiedere al DATEC una decisione di accertamento.

² Se un settore o un settore parziale è esentato dall'assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici, ogni potenziale offerente può chiedere al DATEC una decisione di accertamento.

³ La decisione di accertamento di cui ai capoversi 1 e 2 è impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 3: Principi generali

Art. 11 Misure contro la corruzione

(art. 13)

Sono considerate adeguate contro la corruzione in particolare le seguenti misure:

- a) i collaboratori dei committenti rendono conto delle occupazioni accessorie, di altri rapporti di lavoro e di mandato come pure di interessi particolari che possono generare un conflitto di interessi al momento dell'aggiudicazione;
- b) il committente impiega nell'ambito delle aggiudicazioni esclusivamente collaboratori e terzi incaricati che hanno sottoscritto una dichiarazione di imparzialità;
- c) il committente assicura che i collaboratori coinvolti nell'appalto ricevano una regolare informazione e formazione sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione nell'ambito delle aggiudicazioni.

Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra uomo e donna

(art. 14)

¹ Prima dell'aggiudicazione e su richiesta anche per la durata dell'esecuzione dei lavori, per le prestazioni fornite in Svizzera l'offerente presenta la prova dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e delle disposizioni sulla parità salariale tra uomo e donna.

² Per quanto riguarda le prestazioni fornite all'estero deve essere comprovata almeno l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro ai sensi dell'allegato 4 della legge.

³ Il committente impone per contratto all'offerente l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e delle disposizioni sulla parità salariale tra uomo e donna nonché l'obbligo di esigere per contratto l'osservanza di tali disposizioni e condizioni da parte dei suoi subappaltatori. Il committente prevede nel contratto pene convenzionali ai fini dell'applicazione di tali obblighi.

⁴ Il committente può affidare l'esecuzione dei controlli relativi alla parità salariale segnatamente all'ufficio federale, cantonale o comunale per la parità dei sessi.

Art. 13 Diritto d'esame degli atti

(art. 18)

¹ Vi è mancanza di concorrenza ai sensi dell'articolo 18 della legge quando:

- a. il committente aggiudica la commessa a un offerente direttamente e senza bando; o
- b. nella procedura di pubblico concorso o selettiva o nella procedura su invito un solo offerente presenta un'offerta valida.

² La direzione del committente competente per l'appalto decide in merito ad eccezioni motivate.

³ Si è in presenza di eccezioni motivate in particolare quando:

- a. il committente è in grado di accertare sul mercato il prezzo di beni o prestazioni di servizio identici o sostanzialmente comparabili e l'offerente può fornire la prova che il prezzo offerto corrisponde alle condizioni usuali del mercato;
- b. il diritto d'esame degli atti appare inadeguato, segnatamente in caso di acquisto di beni su borse di merci (art. 23 cpv. 2 lett. g LAPub) o di acquisti nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo (vendite di liquidazione; art. 23 cpv. 2 lett. h LAPub).

Art. 14 Verifica del prezzo
(art. 18)

¹ L'offerente e il subfornitore che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'ispettorato delle finanze competente e del Controllo federale delle finanze tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione**Art. 15** Procedura selettiva
(art. 21)

Il committente deve invitare se possibile almeno tre offerenti a presentare un'offerta.

Art. 16 Procedura su invito
(art. 22)

¹ L'oggetto della prestazione, le specificazioni tecniche e i criteri di idoneità e di aggiudicazione devono essere stabiliti prima dell'invito a presentare un'offerta e comunicati insieme all'invito.

² Tra gli offerenti che hanno presentato le tre offerte almeno uno proviene da una regione economica diversa da quella ove si trova la sede del committente e per quanto possibile da un'altra regione linguistica.

³ A partire da un valore della commessa di 150 000 franchi l'aggiudicazione deve essere notificata conformemente all'articolo 53 della legge.

Art. 17 Incarico diretto
(art. 23)

I committenti possono aggiudicare una commessa direttamente, senza bando, se si tratta di una commessa di cui all'articolo 11 lettera b della legge e la procedura per incarico diretto è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.

Art. 18 Descrizione della prestazione

¹ Il committente descrive con sufficiente chiarezza, completezza e grado di dettaglio le esigenze della prestazione richiesta, in particolare le sue specificazioni tecniche ai sensi dell'articolo 34 della legge.

² Esso può anche limitarsi a descrivere soltanto l'obiettivo dell'appalto.

³ Esso indica in ogni caso le esigenze che devono imperativamente essere soddisfatte.

Art. 19 Contenuto della documentazione del bando
(art. 40)

¹ Il committente comunica agli offerenti dove possono esaminare o ottenere i modelli, i campioni e i documenti di una certa entità.

² Esso rende anonime tutte le domande riguardanti la documentazione del bando e fornisce una risposta senza indugio e contemporaneamente a tutti gli offerenti.

³ Nel bando o nella documentazione del bando, il committente può stabilire a partire da quale data non si rilasciano più informazioni riguardanti la documentazione medesima.

⁴ Si considerano modalità e condizioni di cui all'articolo 40 lettera h della legge in particolare:

- a. eventuali fideiussioni e garanzie richieste;
- b. condizioni essenziali di finanziamento e di pagamento;
- c. indicazioni sulle forme ammesse dal committente: compravendita, leasing, locazione o nolo-vendita, o combinazioni fra queste.

Art. 20 Forma giuridica dei consorzi
(art. 35)

¹ Se esige una particolare forma giuridica dei consorzi, il committente lo indica nel bando.

² Esso può esigere che tale particolare forma giuridica sia costituita prima dell'aggiudicazione.

Art. 21 Documenti e richieste degli offerenti

Nelle procedure dei bandi i documenti e le richieste degli offerenti sono ammessi in tutte le lingue ufficiali della Svizzera.

Art. 22 Esame dell'idoneità
(art. 31)

Per l'esame dell'idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare segnatamente le prove menzionate nell'allegato 1.

Art. 23 Autenticazione in caso di aste elettroniche
(art. 25)

Per garantire l'autenticazione degli offerenti nell'ambito di un'asta elettronica, è necessaria l'utilizzazione della firma elettronica ai sensi della legge del 19 dicembre 2003⁵ sulla firma elettronica oppure una procedura equivalente.

Art. 24 Dialogo
(art. 28)

¹ Il committente stabilisce con quali offerenti intende condurre un dialogo. Sono invitati a partecipare al dialogo se possibile almeno tre offerenti.

² Durante il dialogo non possono essere divulgate informazioni sulle soluzioni e sui modi di procedere dei singoli offerenti. Questo vale anche dopo l'aggiudicazione, salvo esplicito consenso dell'offerente.

³ I termini sono stabiliti in funzione della procedura di aggiudicazione applicata.

⁴ Se comportano un dispendio di tempo aggiuntivo importante, la partecipazione al dialogo e l'elaborazione delle proposte vengono indennizzate, sempreché ciò sia previsto nella documentazione del bando. L'aggiudicatario non ha diritto ad alcuna indennità.

⁵ Lo svolgimento di massima delle fasi del dialogo, compresi la durata, i termini e l'indennità, è stabilito in un accordo.

⁶ Il consenso all'accordo sul dialogo è una condizione per la partecipazione al dialogo.

Art. 25 Documentazione
(art. 42)

Il committente garantisce la tracciabilità dell'aggiudicazione. A tal fine documenta la valutazione delle offerte.

Art. 26 Riunione a conclusione della procedura

Su richiesta il committente può organizzare con gli offerenti non considerati una riunione a conclusione della procedura. Nella riunione vengono comunicati i motivi essenziali dell'eliminazione dell'offerta in considerazione dell'articolo 53 capoverso 4 della legge.

Art. 27 Conclusione del contratto
(art. 44)

¹ Il committente stipula il contratto di appalto per scritto.

² Se ha autorizzato una forma diversa per la presentazione dei documenti e delle richieste degli offerenti, il committente può concludere il contratto anche in tale forma.

³ Esso applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell'affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.

Art. 28 Termini di pagamento

¹ Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni dalla ricezione della fattura.

² Il Dipartimento federale delle finanze può emanare istruzioni per i termini e le modalità di pagamento.

Art. 29 Diritto degli offerenti a un'indennità

¹ Gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità per la partecipazione alla procedura. Questo vale segnatamente per l'elaborazione dell'offerta.

² Se il committente esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e solitamente sono fornite unicamente a pagamento (ad es. prestazioni preliminari di studio), gli offerenti hanno diritto a un'indennità adeguata. In simili casi il committente indica nel bando in quale modo indennizza la fornitura di tali prestazioni preliminari.

Art. 30 Diritti della proprietà intellettuale

¹ I diritti della proprietà intellettuale preesistenti permangono in linea di massima al loro titolare.

² Se diritti della proprietà intellettuale preesistenti sono trasferiti integralmente o parzialmente al committente, quest'ultimo lo indica nella documentazione del bando.

³ I diritti della proprietà intellettuale creati ai fini dell'esecuzione di un contratto di appalto devono di regola essere trasferiti al committente.

Art. 31 Elenco degli offerenti sanzionati
(art. 47)

¹ La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) tiene un elenco non pubblico degli offerenti sanzionati.

² L'elenco contiene le seguenti indicazioni:

- a. il nome e la sede dell'offerente;
- b. la sanzione;

⁵ RS 943.03

- c. la durata della sanzione;
- d. il servizio che decide l'esclusione.

³ L'elenco è trasmesso al committente e all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici ogniqualvolta intervengano modifiche, ma almeno una volta all'anno.

³ Gli offerenti possono chiedere se figurano nell'elenco.

Capitolo 5: Pubblicazioni e statistica

Art. 32 Pubblicazioni (art. 50)

¹ Le pubblicazioni avvengono sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita dall'associazione simap.ch⁶ (www.simap.ch).

² Almeno una volta all'anno deve essere pubblicato, in forma leggibile da una macchina, un elenco delle aggiudicazioni avvenute in virtù della legge e relative a commesse a partire da un valore di 50 000 franchi ma inferiori al valore soglia, a prescindere dalla procedura di aggiudicazione. La pubblicazione compete alla CA. La responsabilità della completezza e dell'esattezza dei dati forniti spetta ai committenti.

³ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 50 capoverso 4 della legge, devono figurare la data della conclusione del contratto e ove possibile il periodo di esecuzione della commessa.

Art. 33 Statistica (art. 52)

La Segreteria di Stato dell'economia calcola i valori complessivi, allestisce le statistiche secondo l'articolo XVI numero 4 dell'Accordo OMC e le suddivide conformemente agli allegati 2 e 3 dell'Accordo OMC.

Capitolo 6: Concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale

(art. 24)

Art. 34 Scopo

¹ I concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico o tecnico.

² Le disposizioni degli altri capitoli della presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.

Art. 35 Rapporto con le disposizioni in materia di concorso emanate da associazioni di categoria

Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Esso può rimandare completamente o in parte alle pertinenti disposizioni di associazioni di categoria, sempreché simili disposizioni non contraddicano quelle della presente ordinanza.

Art. 36 Tipi di concorso

¹ I concorsi in ambito di progettazione possono essere eseguiti per elaborare proposte di soluzione riguardo a:

- a. compiti descritti e delimitati genericamente (concorso di idee);
- b. compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti adeguati che realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte (concorso in ambito di progettazione in senso stretto).

² I concorsi in ambito di prestazione globale sono intesi a raccogliere proposte di soluzione riguardanti compiti descritti in modo chiaro nonché ad aggiudicare la realizzazione della soluzione proposta.

Art. 37 Procedura applicabile

¹ I concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale devono essere indetti nel quadro di una procedura di pubblico concorso o selettiva, sempreché il loro valore raggiunga il valore soglia determinante secondo l'ordinanza del ...⁷ sui valori soglia o, nel caso di concorsi in ambito di prestazione globale nel settore edile, i due milioni di franchi.

² Se questi valori soglia non sono raggiunti, si può procedere al concorso secondo la procedura su invito.

Art. 38 Valore del concorso

¹ Il valore del concorso ammonta:

- a. alla somma globale del premio, nel caso del concorso di idee;
- b. alla somma globale del premio e al valore stimato dell'ulteriore lavoro di studio definito nel programma di concorso, nel caso del concorso in ambito di progettazione;
- c. alla somma globale del premio e al valore stimato della commessa da aggiudicare, nel caso del concorso in ambito di prestazione globale.

⁶ Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera.

⁷ RS ...

² Il committente fissa una somma adeguata per il premio globale. A tal fine tiene conto degli importi usuali relativi al premio e all'acquisto dei progetti, indicati nei regolamenti delle associazioni di categoria, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti nonché di altri mandati di studio previsti o di un'aggiudicazione pianificata.

Art. 39 Preparazione

¹ Il committente si avvale della consulenza di uno o più specialisti interni o esterni.

² Questi specialisti devono possedere conoscenze in materia di concorsi e qualifiche che consentano loro di consigliare con competenza il committente.

³ Essi consigliano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:

- a. la scelta della procedura adeguata;
- b. il bando;
- c. l'elaborazione del programma di concorso;
- d. la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti;
- e. la selezione dei partecipanti al concorso.

⁴ Gli specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri con diritto di voto, sempreché non siano stati incaricati dell'esame preliminare di cui all'articolo 43.

Art. 40 Bando

Il bando nella procedura di pubblico concorso o selettiva contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 2.

Art. 41 Promovimento delle giovani leve

Per i concorsi in ambito di progettazione eseguiti nella procedura selettiva, si può prevedere nel bando che, fra gli offerenti invitati a partecipare al concorso, vi sia un determinato numero di giovani specialisti.

Art. 42 Anonimato

¹ I lavori in concorso devono essere presentati anonimamente.

² Il committente assicura l'anonimato finché la giuria giudica e classifica i lavori, assegna i premi nonché, eventualmente, emette una raccomandazione per il seguito della procedura.

³ I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.

Art. 43 Esame preliminare

Prima che la giuria valuti i lavori in concorso, il committente o gli specialisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico preliminare, senza giudizio di valore.

Art. 44 Giuria

¹ La giuria si compone di:

- a. specialisti di almeno uno dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati);
- b. altre persone designate liberamente dal committente.

² La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta di specialisti.

³ Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.

⁴ I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso. Si applicano i motivi di ricusa di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge. Almeno la metà dei membri specializzati dev'essere inoltre indipendente dal committente.

⁵ La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio devono essere resi noti nel bando e nel programma di concorso.

Art. 45 Compiti della giuria

¹ La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa documenta la valutazione in maniera ricostruibile. Essa decide sulla classificazione e l'assegnazione dei premi.

² La giuria formula inoltre una raccomandazione all'attenzione del committente per l'assegnazione di un altro mandato di studio, per l'aggiudicazione o per il seguito della procedura.

³ Può decidere l'acquisto del lavoro presentato se la somma massima e le condizioni d'acquisto sono espressamente fissate nel programma di concorso.

Art. 46 Classifica e premi

¹ La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.

² Nei concorsi in ambito di progettazione, essa può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se:

- a. lo decide all'unanimità; e
- b. tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.

³ La giuria può assegnare premi soltanto a lavori conformi al programma.

⁴ I premi non possono essere attribuiti sotto forma di commesse o indennità giusta l'articolo 49.

Art. 47 Raccomandazione della giuria

In linea di massima, il committente è vincolato alla raccomandazione della giuria secondo l'articolo 45 capoverso 2. In casi eccezionali, può scostarsene versando un'indennità secondo l'articolo 49 capoverso 2 ed avviando una nuova procedura di concorso.

Art. 48 Diritti d'autore

In tutte le procedure di concorso, i diritti d'autore sui lavori presentati nell'ambito del concorso rimangono ai partecipanti. La documentazione relativa ai lavori premiati o acquistati è di proprietà del committente.

Art. 49 Diritti derivanti da concorsi

¹ Il vincitore:

- a. di un concorso di idee non ha diritto a un altro mandato di studio;
- b. di un concorso in ambito di progettazione in senso stretto ha diritto, di regola, a un altro mandato di studio;
- c. di un concorso in ambito di prestazione globale ottiene di regola l'aggiudicazione.

² L'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità pari ad un terzo della somma totale dei premi se:

- a. la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o che ottenga l'aggiudicazione, ma il committente attribuisce tale mandato a terzi o effettua l'aggiudicazione a favore di terzi;
- b. il committente riutilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore un altro mandato di studio.

³ Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide definitivamente di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui al capoverso 2 decade. Se nei dieci anni seguenti ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 2 può essere nuovamente fatto valere.

Art. 50 Modalità d'indennizzo

Il committente indica espressamente nel programma di concorso le modalità d'indennizzo.

Art. 51 Pubblicazione

Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti la decisione della giuria ed assicura un'adeguata diffusione nella stampa dei risultati del concorso. Con la pubblicazione della decisione, espone pubblicamente i lavori in concorso.

Capitolo 7: Procedura semplice e rapida

Art. 52 Campo d'applicazione

La procedura semplice e rapida si applica al ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–f della legge, sempreché queste riguardino commesse all'infuori del settore dei trattati internazionali, che non sono escluse dal campo d'applicazione della legge.

Art. 53 Procedura

¹ Sempreché la presente ordinanza non disponga altrimenti, la procedura semplice e rapida è retta dalle disposizioni della legge e dalle disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa.

² Sono considerati mezzi di prova i documenti e l'audizione delle parti. All'atto di ricorso e alle osservazioni devono essere allegati tutti i documenti indicati come mezzi di prova.

³ Non sono accordate spese ripetibili.

Art. 54 Termini

¹ Il termine di ricorso è di 20 giorni. Entro questo termine bisogna versare un anticipo delle spese di 5000 franchi.

² Immediatamente dopo il ricevimento del ricorso, il giudice unico del Tribunale amministrativo federale impartisce al committente un termine per presentare le sue (eventuali) osservazioni. Questo termine è di 20 giorni e non è prorogabile.

³ Immediatamente dopo il ricevimento delle osservazioni o dopo la rinuncia esplicita a presentarle, il giudice unico cita le parti a un'udienza istruttoria. L'udienza istruttoria ha luogo al più tardi entro 60 giorni dalla notificazione della decisione.

⁴ Per la durata della procedura semplice e rapida il giudice unico può concedere l'effetto sospensivo al ricorso senza sentire il committente.

Art. 55 Udienza istruttoria

¹ In occasione dell'udienza istruttoria vengono interrogate le parti e assunte le prove. Alle parti può essere data la possibilità di esprimersi verbalmente e in modo conciso.

² Il giudice unico tenta un'intesa fra le parti. Se l'intesa non riesce, egli prende una decisione.

³ Se una o entrambe le parti non compaiono all'udienza istruttoria, il giudice unico decide sulla base degli atti.

Art. 56 Decisione su ricorso

¹ Il giudice unico notifica la sua decisione consegnando alle parti il dispositivo in occasione dell'udienza istruttoria oppure recapitando il dispositivo alle parti.

² Entro dieci giorni dalla notificazione della decisione ciascuna parte può chiedere una motivazione sommaria. Entro questo stesso termine, la parte richiedente deve versare un altro anticipo delle spese di 5000 franchi.

Capitolo 8: Autorità di sorveglianza

Art. 57 Commissione

La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 58 Compiti

¹ I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a. definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali in materia di appalti pubblici e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali;
- b. promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera;
- c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

² La Commissione svolge i compiti seguenti senza ricevere istruzioni dalle autorità che ne designano i membri:

- a. fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui al capoverso 1;
- b. può adire per violazione degli impegni internazionali in materia di appalti pubblici la competente autorità federale o cantonale:
 1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso,
 2. su richiesta di un'autorità estera, se il committente non pone rimedio alla situazione.

³ La Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti.

⁴ Essa non ha alcun diritto d'esame degli atti.

Art. 59 Regolamento

La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio federale e dall'organo cantonale competente.

Art. 60 Finanziamento e indennità

¹ La Segreteria di Stato dell'economia assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni.

² I Dipartimenti assumono le spese d'istruzione cagionate dall'autorità di aggiudicazione che è a loro aggregata sotto il profilo organizzativo.

³ I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto ad indennità.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 61 Sorveglianza

Gli organi interni di controllo del committente sorvegliano il rispetto della presente ordinanza.

Art. 62 Esecuzione

Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza dell'11 dicembre 1995⁹ sugli acquisti pubblici è abrogata.

² L'ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002¹⁰ sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è abrogata.

³ L'ordinanza del 24 ottobre 2012¹¹ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale è modificata come segue:

Art. 33

Abrogato

Art. 64 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁹ RU 1996 518, 1997 2779, 2002 886, 2006 5613, 2009 6149, 2010 3175

¹⁰ RU 2002 2663, 2006 4777, 2007 4519

¹¹ RS 172.056.15

Allegato 1
(art. 22)

Prove

1. Estratto del registro di commercio
2. Estratto del registro delle esecuzioni
3. Dichiarazione sul numero e sulla funzione delle persone occupate nell'azienda nei tre anni precedenti il bando
4. Dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici in vista della commessa da aggiudicare
5. Documenti di studio e attestati di capacità professionale dei collaboratori dell'azienda e/o dei quadri dirigenziali, segnatamente delle persone responsabili previste per l'esecuzione della commessa da aggiudicare
6. Dichiarazione o prova riguardo all'obbligo di osservare le disposizioni in materia di tutela del lavoro, le condizioni di lavoro e la parità salariale tra uomo e donna
7. Elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando
8. Referenze presso cui il committente può accertare l'esecuzione regolare di queste prestazioni e segnatamente procurarsi le seguenti informazioni: valore della prestazione, data e luogo della prestazione, parere (dell'allora committente) sull'esecuzione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole riconosciute della tecnica
9. Documenti specifici per concorsi in ambito di progettazione, segnatamente per quanto riguarda la formazione, la capacità e la pratica
10. Attestato sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità
11. Bilanci o estratti di bilanci dell'azienda riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti il bando
12. Dichiarazione sulla cifra d'affari globale dell'azienda riferita ai tre anni precedenti il bando
13. Dichiarazioni bancarie che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa
14. Garanzie bancarie
15. Per le persone giuridiche, ultimo rapporto dell'organo di revisione
16. Estratto del casellario giudiziale dei quadri dirigenziali e delle persone che saranno responsabili dell'esecuzione della commessa
17. Prova dell'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte

Indicazioni minime di un bando

¹ Il bando deve contenere le indicazioni volte a stimolare i partecipanti interessati a richiedere un programma di concorso e a partecipare ad una selezione nella procedura selettiva o all'iscrizione nella procedura di pubblico concorso.

² Il bando contiene le indicazioni minime seguenti:

1. nome e indirizzo dell'organizzatore del concorso (committente);
2. breve descrizione dell'oggetto del concorso;
3. tipo della procedura del concorso (concorso di idee, in ambito di progettazione o di prestazione globale con procedura di pubblico concorso o selettiva);
4. per concorsi in caso di procedura di pubblico concorso:
 - a. ammontare e modalità di pagamento della tassa d'iscrizione da versare per ottenere la documentazione del concorso (piani, modelli ecc.),
 - b. termine d'iscrizione,
 - c. termine di consegna;
5. per concorsi in caso di procedura selettiva:
 - a. numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria di concorso,
 - b. criteri di idoneità,
 - c. documenti necessari per candidarsi,
 - d. termine d'iscrizione,
 - e. data probabile della decisione in merito ai partecipanti,
 - f. termine probabile di consegna dei lavori in concorso;
6. eventuale indicazione che riserva la partecipazione ad una particolare categoria professionale;
7. criteri di aggiudicazione;
8. nomi dei membri della giuria e dei sostituti nonché di eventuali esperti;
9. indicazione in cui si precisa se la decisione della giuria vincola il committente;
10. importo globale dei premi;
11. indicazione in cui si precisa se i partecipanti hanno diritto a un'indennità fissa;
12. genere ed entità degli altri mandati di studio o delle commesse che devono essere aggiudicati conformemente al programma di concorso;
13. indirizzo al quale può essere ottenuto il programma di concorso.

Allegato 3
(art. 9)

Settori e settori parziali esentati

1. Telecomunicazione sul territorio della Confederazione Svizzera:
 - a. settore parziale della comunicazione su rete fissa
 - b. settore parziale della comunicazione su rete mobile
 - c. settore parziale dell'accesso a Internet
 - d. settore parziale della trasmissione dei dati
2. Traffico ferroviario sul territorio della Confederazione Svizzera:
settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale

